considerando che, quindi, lo Stato membro interessato può essere autorizzato a concludere l'accordo in parola,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a concludere con il Giappone l'accordo commerciale negoziato per il periodo che va fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

che autorizza la proroga dell'accordo commerciale concluso tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica

(70/141/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha concluso con la Confederazione elvetica un accordo commerciale, firmato il 2 dicembre 1954, e vari protocolli commerciali, l'ultimo dei quali, firmato il 30 aprile 1969, è scaduto il 31 dicembre 1969 ;

considerando che detto accordo commerciale è stato tacitamente rinnovato sino al 30 settembre 1969, conformemente alla decisione di autorizzazione del Consiglio del 15 settembre 1969 (1) ;

considerando che il governo tedesco ha chiesto di essere autorizzato a prorogare sino al 31 dicembre 1970 l'accordo commerciale e le disposizioni contenute nel protocollo del 30 aprile 1969, per evitare soluzioni di continuità nelle relazioni commerciali tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica ;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di un accordo commerciale con un paese terzo oltre la fine del periodo transitorio, fermi restando gli altri obblighi che scaturiscono per lo Stato membro interessato dal diritto comunitario ;

considerando che, in esito alla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, è stato costatato che, come confermano le assicurazioni date dal governo tedesco, le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando, quindi, l'opportunità di autorizzare, a norma dell'articolo 3 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania a prorogare sino al 31 dicembre 1970 l'accordo commerciale concluso con la Confederazione elvetica il 2 dicembre 1954 e il protocollo del 30 aprile 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prorogare sino al 31 dicembre 1970, mediante scambio di lettere, l'accordo commerciale concluso con la Confederazione elvetica il 2 dicembre 1954 e il protocollo del 30 aprile 1969.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.